



Provincia di Lecco



05 AGO. 2009

Prot. Generale
Tit 9 cl 11

n. 0035522 del _____

Registro Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca n. 476 del 05 AGO. 2009

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

AF
OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), triturazione (D14), miscelazione (R12) e deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali non pericolosi. Rinnovo del provvedimento dirigenziale n. 375 del 5 agosto 2004 "Richiesta di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, trattamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 27 e 28 nell'impianto sito in Perego (LC), via Volta n.29".

Art 210 D.Lgs 152/2006 e s. m. e i.

Ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC) via Statale n. 59, impianto in Perego (LC), via Volta 29.

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA CACCIA E PESCA

VISTI:

- l'art 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 15 maggio 1997, n.127;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- la DGR 8571/2008

VISTA la d.g.r. n. 7/9497 del 21/06/2006 "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Art. 1 della l.r. 03 aprile 2001 n. 6";

VISTA l'autorizzazione n. 375 del 5 agosto 2004 "Richiesta di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, trattamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 27 e 28 nell'impianto sito in Perego (LC), via Volta n. 29");

VISTA la variante sostanziale n. 445 del 24 novembre '05, rilasciata alla ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego, Via Statale 59 alla realizzazione di un impianto in Perego, via Volta 29, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, trattamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi;

CONSIDERATO il provvedimento dirigenziale n. 481 del 24.09.2007 "Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (D13, D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi autorizzate con provvedimento dirigenziale n. 375 del 05.08.2004 all'impianto sito in Perego (LC) via Volta n. 29";

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 719 del 19.12.2008 "Proroga autorizzazione alle operazioni di recupero e smaltimento (R3, R4, D13, D14) di rifiuti ingombranti CER 20.03.07 e imballaggi in mat. misti CER 15.01.06 di cui al provvedimento dirigenziale n. 481 del 24.09.2007";

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata dalla ditta e la Conferenza dei servizi del 26.03.2009, in cui la Conferenza ha espresso parere sospensivo in attesa delle integrazioni richieste;

VISTE le integrazioni prodotte in data 19.06.2009 "istanza di approvazione, del Piano di adeguamento delle attività di miscelazione non in deroga" e in data 29.06.2009 "comunicazione in merito al conferimento dei rifiuti decadenti dalle lavorazioni /miscelazioni dell'impianto, classificati con codice CER 191212 presso la discarica di Transeco di Indago (MI)" dalla ditta;

CONSIDERATO che nel parere di ARPA del 09.07.2009 prot. n. 92001, qui pervenuto in data 15.07.2009 prot. n. 0032643, espresso a seguito della richiesta della Provincia di Lecco del 25.06.2009 prot. n. 29645, si dichiara: "in merito alla nota del "Il Trasporto spa" del 29.06.2009 avente per oggetto "comunicazione in merito al conferimento dei rifiuti decadenti dalle lavorazioni/miscelazioni dell'impianto, classificati con codice CER 191212 presso la discarica di Transeco di Inzago (MI)", si evidenzia che:

- nel decreto AIA della discarica di Inzago viene indicato che i rifiuti aventi per codice CER 191212 possono essere conferiti limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili;
- nell'allegato 4, il rapporto di prova 2091963-001 evidenzia una non conformità ai limiti di accettabilità in discarica per il parametro rame, nel test di cessione, relativamente al rifiuto avente codice CER 191212;
- nell'allegato 4, il rapporto di prova 2091963-002 evidenzia una non conformità ai limiti di accettabilità in discarica per il parametro nichel, sul tal quale, relativamente al rifiuto avente codice CER 191212;
- i rifiuti, sia tal quali che dopo miscelazione, hanno un potere colorifico inferiore molto elevato; appare pertanto non conforme ai principi base dello smaltimento rifiuti, oltre che alle indicazioni del piano provinciale, il mancato recupero energetico da tali rifiuti;
- nelle norme generali di accettabilità in discarica, vi sono, tra i rifiuti non accettabili, gli assimilabili agli urbani e gli ingombranti, che sono i due principali costituenti la miscela di rifiuti conferita, in particolare gli ingombranti;
- tale comunicazione risulta in contrasto con la prescrizione specifica contenuta al punto 2, 4° alinea del provvedimento dirigenziale n. 481 del 24.09.2007 della Provincia di Lecco;

CONSIDERATO inoltre che nello stesso parere ARPA del 09.07.2009 prot. n. 92001, si esprime parere favorevole in merito al rinnovo dell'autorizzazione, e si esprime invece parere negativo in merito all'esecuzione delle operazioni di miscelazione non in deroga e parere negativo relativamente all'esecuzione delle operazioni in merito al conferimento dei rifiuti decadenti dalle lavorazioni/miscelazioni dell'impianto, classificati con codice CER 191212, presso la discarica Transeco di Indago (MI);

CONSIDERATO che in data 21.07.2009 è stata prodotta della nuova documentazione tecnica, sostitutiva di quella del 19.06.2009, qui pervenuta in data 22.07.2009 prot. n. 0033352;

CONSIDERATO il parere di ARPA di Lecco del 31.07.2009 prot. n. 103569, espresso a seguito della richiesta della Provincia di Lecco del 30.07.2009 prot. n. 0034766, in cui si esprime parere favorevole:

- in merito al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, incluse le operazioni di miscelazione, limitatamente ai codici CER 040222, 070699 (cosmetici), 150106, 150203, 191212, 200307, esclusivamente per il conferimento a termovalorizzatori, nell'osservanza delle prescrizioni già presenti nell'autorizzazione vigente, integrate con le prescrizioni relative alla miscelazione derivanti dall'applicazione della DGR 8571/2008;
- il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere subordinato all'effettiva esecuzione delle operazioni di recupero, la cui documentazione dovrà essere posta come condizione di validità dell'atto. Ciò in quanto l'effettuazione delle operazioni di trattamento rifiuti svolte con le attuali modalità risultano in contrasto con i principi basilari della normativa in tema di prioritario recupero di materia e di energia dai rifiuti stessi (art 181 del Dlgs 152/06);
- l'atto di rinnovo dovrà inoltre essere subordinato alla fattiva collaborazione della ditta all'effettuazione delle misure fonometriche necessarie a stabilire la compatibilità dell'impianto a quanto stabilito dall'art 178 comma 2 lett B Dlgs 152/06.

Mentre si esprime parere negativo relativamente all'esecuzione delle operazioni in merito al conferimento dei rifiuti decadenti dalle lavorazioni/miscelazioni dell'impianto, classificati con codice CER 191212, presso la discarica Transeco di Inzago (MI);

VISTA la documentazione integrativa richiesta inoltrata dalla ditta entro i termini stabiliti e considerata congrua dalla Provincia di Lecco;

RICHIAMATA la DGR 19.11.2004 n. 7/19461 "nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico di soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22. Revoca parziale delle ddggr nn. 45274/99, 48055/99 e 5964/01;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dall'ufficio Rifiuti Industriali, che in proposito precisa che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione e che l'ammontare totale della fidejussione non è variato, ed è stato determinato in 62.913,07 euro, relativo a:

- messa in riserva (R13) di 462 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 8.158,9 euro;
- deposito preliminare (D15) di 70 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 12.363,4 euro;
- recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in un impianto di potenzialità di 22.000 mc pari a 42.390 euro

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione e approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto attribuendo al presente atto gli effetti del 6° comma dell' art. 208 del DLgs 152/2006;

DETERMINA

1. di rilasciare, per quanto sopra specificato, alla ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC) via Statale n. 59, impianto in Perego (LC), via Volta 29, il rinnovo all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), miscelazione (R12), triturazione (D14) e deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di non rilasciare, per quanto sopra specificato, alla ditta Il Trasporto S.p.A. con sede legale in Perego (LC) via Statale n. 59, impianto in Perego (LC), via Volta 29, l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti decadenti dalle lavorazioni/miscelazioni dell'impianto, classificati con codice CER 191212, presso la discarica Transeco di Inzago (MI);

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art 208 del D.lgs 152/06, ovvero a modifica dove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Lecco non è variato, ed è determinato in 62.913,07 euro, relativo a:

- messa in riserva (R13) di 462 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 8.158,9 euro;
- deposito preliminare (D15) di 70 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 12.363,4 euro;
- recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in un impianto di potenzialità di 22.000 mc, pari a 42.390 euro;

La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/2004

5. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 3, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Lecco, all' A.R.P.A. di Lecco e a Regione Lombardia;

6. di dare atto che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha la durata di dieci anni;

7. di disporre che le operazioni di recupero e smaltimento richieste per quanto riguarda rifiuti ingombranti CER 20.03.07 e imballaggi in mat. misti CER 15.01.06, sono autorizzate fino al 31.12.2009, data entro cui dovrà essere realizzata la piattaforma d'ambito, che solleverà l'impianto dal dover ricevere rifiuti ingombranti e imballaggi misti provenienti dalle piattaforme ecologiche comunali, come già prescritto nel provvedimento dirigenziale n. 719 del 19.12.2008;

8. di dare atto che la mancata presentazione della fideiussione di cui al punto 3, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla Provincia di Lecco, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 7/19461 del 19.11.2004, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata;


9. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006; per tale attività la Provincia di Lecco, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A.;

10. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data accettazione della fideiussione di cui al punto 3;

12. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Dirigente
Settore Ambiente ed Ecologia
(Dott. Luciano Tovazzi)



Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Al provvedimento dirigenziale

n. 476 del 05.08.2009**Ditta: IL TRASPORTO S.p.A.**

Sede legale: Perego (LC) via Statale n. 59

Sede operativa: Perego (LC), via Volta 29

Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto è localizzato nel Comune di Perego (LC) in via Volta n. 29 e l'area interessata dall'insediamento ha superficie complessiva di 6600 mq, di cui 620 edificati;

1.2 L'area su cui insiste l'impianto è quella relativa al mappale n. 1369, ricadente, secondo il PRG vigente parte in zona "D1: insediamenti produttivi", e parte in zona "E: verde agricolo in fascia di rispetto cimiteriale", mentre secondo il PRG adottato con delibera del consiglio comunale in data 22/10/98 (atto n.40), parte in zona "D1: insediamenti produttivi" e parte in zona "R2: rispetto ambientale in fascia di rispetto cimiteriale"; la porzione Ovest del mappale 1369 non viene utilizzata in quanto interessata dalla fascia di rispetto cimiteriale;

1.3 Nell'impianto vengono effettuate le operazioni di recupero (R3/R4), triturazione (D14), miscelazione (R12/D13), messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 L'impianto risulta suddiviso così come indicato nella specifica tabella nella planimetria allegata (tav1 nov07);

1.5 La potenzialità dell'impianto è di 22.000 ton/anno;

1.6 I codici CER dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in entrata all'impianto sottoposti alle varie operazioni di recupero/smaltimento sono i seguenti:

RIFIUTO		ATTIVITA'						
Codice CER	descrizione	R3	R4	R12	R13	D15	D13	D14
04.02.21	Rif. da fibre tessili grezze					X	X	X
04.02.22	Rif. da fibre tessili lavorate			X		X	X	X
07.06.99	Rif. non specificati altrimenti (cosmetici)			X		X	X	X
15.01.02	Imballaggi in plastica	X			X	X	X	X
15.01.06	Imballaggi in mat. misti	X	X	X	X	X	X	X
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, ... diversi dal CER 150202			X	X	X	X	X
16.01.03	Pneumatici fuori uso				X	X		
16.01.19	plastica	X			X	X	X	X
17.09.04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	X			X	X		
19.12.12	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico			X	X	X	X	X
19.12.04	Plastica e gomma	X			X	X	X	X
20.01.10	abbigliamento				X	X	X	X
20.01.39	plastica	X			X	X	X	X
20.03.07	Rifiuti ingombranti	X	X	X	X	X	X	X

Prescrizioni di carattere generale

- 2.1. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2. l'impianto deve essere gestito e mantenuto nel rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta e facente parte integrante della presente autorizzazione
- 2.3. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti, ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.4. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.5. la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.6. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.7. I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.8. Deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dall'art. 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2.9. Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i livelli massimi ammissibili specificati dal d.p.c.m. 1.3.91, l. 447/95, d.p.c.m. 14.11.97 e successive modifiche e integrazioni;
- 2.10. i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.11. le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.12. le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
- 2.13. le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito delle attrezzature, compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere impermeabilizzate e mantenute tali e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 2.14. il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi stoccati in serbatoi deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito; ogni singolo serbatoio potrà essere riempito fino al 90 % della sua capacità e deve montare uno strumento di misura delle quantità giacenti e riportare una sigla

- di identificazione; gli sfiati devono essere sempre captati e convogliati all'apposito sistema di abbattimento;
- 2.15. i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
 - 2.16. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006;
 - 2.17. devono essere privilegiate le attività di recupero secondo i principi e le finalità del D.Lgs. 152/06 che stabiliscono il prioritario incremento delle forme di recupero dei rifiuti mentre lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti. Devono essere il più possibile ridotti i rifiuti da avviare a smaltimento finale potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
 - 2.18. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
 - 2.19. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 parte 3;
 - 2.20. per la tutela delle risorse idriche, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 parte 3 in materia di scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, siano previste periodiche verifiche dello stato di tenuta delle strutture impermeabilizzanti delle aree di stoccaggio, di trattamento dei rifiuti e di pozzetti di raccolta; la frequenza dei controlli deve essere annuale e riportata su di un apposito registro;
 - 2.21. le emissioni in atmosfera degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento, e devono in ogni caso rispettare le condizioni prescrittive dell'autorizzazione ex D.Lgs. 152/06 parte 5 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 2.22. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Lecco, ad ARPA ed al Comune territorialmente competente del territorio;
 - 2.23. dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti di Controllo la documentazione relativa alle verifiche, eventualmente anche di tipo analitico, eseguite sui rifiuti con codice a specchio;
 - 2.24. non si potranno destinare in discarica rifiuti per i quali, in base a precisi indirizzi normativi, è prevista l'esclusione della possibilità di conferimento in discarica (vedi D.Lgs. 36/03, L.R. 26/03);
 - 2.25. le fermate degli impianti, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio degli impianti stessi;
 - 2.26. deve essere effettuata la suddivisione dei flussi di rifiuti in ingresso (ingombranti e imballaggi misti);
 - 2.27. dai flussi dei rifiuti in ingresso devono essere cerniti i rifiuti pericolosi (pile, farmaci etc...) e i RAEE.

Prescrizioni specifiche

3. OPERAZIONI DI RECUPERO

- deve essere raggiunta una percentuale di recupero non inferiore al 5% per i rifiuti ingombranti e non inferiore al 15% per gli imballaggi misti; con cadenza annuale, a partire da dicembre 2009, la ditta dovrà far pervenire a Provincia di Lecco e ARPA di Lecco una relazione che evidenzia i risultati raggiunti corredata da una analisi dei risultati e degli obiettivi futuri;
- devono essere privilegiate le attività di recupero secondo i principi e le finalità del D.Lgs.

152/06 che stabiliscono il prioritario incremento delle forme di recupero dei rifiuti mentre lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti. Devono essere il più possibile ridotti i rifiuti da avviare a smaltimento finale potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;

- l'attività di recupero consiste nell'attività di cernita, preceduta e seguita da riconfezionamento (che comprende anche il disimballaggio), e, in taluni casi, anche da adeguamento volumetrico tramite triturazione;
- l'attività di recupero R3/R4 è intesa come *recupero incompleto*, per cui produce ancora rifiuti, che sono avviati a successive attività di recupero presso altri impianti specializzati;
- i codici CER in uscita dall'impianto, dopo aver subito le operazioni di recupero R3/R4, devono essere identificati dai codici CER appartenenti alla famiglia 19.12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet);
- l'attività di triturazione genera rifiuti, che devono essere avviati a successive attività di recupero/smaltimento presso altri impianti specializzati;

4. TRITURAZIONE

- i rifiuti in uscita dall'impianto dopo essere stati sottoposti all'operazione di triturazione devono essere identificati dalla famiglia 1912 – *rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet)* di cui all'elenco dei codici CER vigente;
- i recipienti utilizzati per la raccolta del materiale triturato devono essere a tenuta ed in grado di resistere ai componenti (ad esempio acidi) dei rifiuti stessi;

5. ATTIVITA' DI MISCELAZIONE

- per miscelazione si intende l'unione di rifiuti aventi diverso codice, miscelazioni che possono essere effettuate tra codici CER, e sono quelle indicate nella seguente tabella:

codici CER rifiuti da miscelare	codici CER rifiuti ottenuto dalla miscelazione
04.02.22	191212
07.06.99 (cosmetici)	
15.01.06	
15.02.03	
19.12.12	
20.03.07	

- la ditta è autorizzata ad effettuare operazioni di miscelazione nella sola area 2A - *Area adibita al raggruppamento e miscelazione di rifiuti già cerniti e/o non sottoposti a cernita*;
- i rifiuti ottenuti dalla miscelazione potranno essere conferiti esclusivamente a termovalorizzatori;
- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti nel medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (indipendentemente, per i rifiuti pericolosi, dall'appartenenza alla stessa categoria dell'allegato G), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate;
- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dare origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dare origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione;
- la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, (modello definito al paragrafo 7 della DGR 8571/2008) le tipologie (CER e per i rifiuti pericolosi la classe di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta del Dlgs 152/06) e le quantità dei rifiuti miscelati, ciò anche alla fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;
- sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice CER attribuito alla miscela risultante, secondo le indicazioni del paragrafo 5 della DGR 8571/2008;
- deve sempre essere allegata al formulario la scheda di miscelazione (modello definito al paragrafo 7 della DGR 8571/2008);
- sul formulario, nello spazio note, dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata"
- le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo accertamento preliminare da parte

- del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di miscelazione;
- la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
 - la miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti;
 - in conformità a quanto previsto dal Dlgs 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi a criteri di ammissibilità in discarica di cui all'art 7 del citato d.lgs 36/03;
 - non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui consista nell'operazione R10;
 - la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell'art 2 del dm 3 agosto 2005 che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della miscela;
 - ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
 - le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte quarta del dlgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B relativo alla parte quarta del dlgs 152/06;
 - i rifiuti aventi codice CER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione, solo se di tipologia ben definita in sede di istanza.

6. RUMORE

- la ditta deve mantenere un atteggiamento collaborativo nei confronti delle verifiche che vengono effettuate presso il proprio impianto da parte del personale degli Enti predisposti ai controlli, così come previsto dall'art 197 del 152/06, ed in particolare con i tecnici di ARPA per permettergli di effettuare i rilievi fonometrici secondo quanto prescritto dalla normativa vigente; le misure fonometriche sono necessarie a stabilire la compatibilità dell'impianto a quanto stabilito dall'art. 178 comma2, b del D.lgs 152/06.

Piani

Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



Provincia di Lecco

Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca
Ufficio Rifiuti Industriali
Corso Matteotti 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295210
Fax 0341.295237
E-mail giuliano.melloni@provincia.lecco.it

Prot. n. Tit 9 cl. 11 fasc 2009/80

0045334

Data

20 OTT. 2009

Spett.le

Ditta IL TRASPORTO S.p.A.
Via Statale 59
23888 Perego (LC)

Comune di Perego
23888 Perego (LC)

A.R.P.A. – Lecco
Via I Maggio 21/b
23848 Oggiono (LC)

Oggetto: accettazione garanzia finanziaria; Provvedimento dirigenziale n. 476 del 05.08.2009

Si comunica che la polizza fidejussoria n. 70807728 del 16.09.2009 rilasciata dalla Società Aurora Assicurazioni, presentata dalla ditta IL TRASPORTO S.p.A., così come prescritto nel provvedimento di autorizzazione di cui all'oggetto, è conforme alle disposizioni della delibera della Giunta Regionale n. 45274 del 24 settembre 1999.

Si provvede, pertanto, a notificare la presente per la decorrenza degli effetti del provvedimento stesso.

Il responsabile del procedimento
(ing. Adolfo Faletra)

Responsabile del procedimento: ing. Adolfo Faletra
Responsabile dell'istruttoria: dott. Giuliano Melloni

